



COMUNE DI SORISOLE

(Provincia di Bergamo)

Via San Francesco d'Assisi 26 – Tel. 035/42 87 211 – Fax 035/41 25 245

E-mail: segreteria@comune.sorisole.bg.it – Codice Fiscale 80016300164 – Partita Iva 00327690160

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Prot. n° 16779

Sorisole, 30 novembre 2009

ORDINANZA N° 10/2009 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA PER L'ANNO 2010

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che la Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, ha emanato in data 28.11.2007 la Legge Regionale n° 30 "Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali" ed in data 29.06.2009 la Legge Regionale n° 9 "Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali", che hanno modificato sostanzialmente la Legge Regionale n° 22 del 03.04.2000 "Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali";

Considerato che la nuova formulazione dell'articolo 5/bis della Legge Regionale n° 22 del 03.04.2000, modificando la normativa previgente in materia degli orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, demanda al comune la facoltà di stabilire dei limiti ed adottare dei criteri, entro i quali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, le attività commerciali per la vendita al dettaglio in sede fissa possono rimanere aperte al pubblico;

Appurato che la sopraccitata normativa, estendendo l'autonomia ed il potere decisionale, già attribuito al comune dalle disposizioni del Decreto Legislativo n° 114 del 31.03.1998, demanda allo stesso ente locale le competenze relative: ■ alla regolamentazione degli orari giornalieri di apertura al pubblico; ■ alla facoltà di consentire la vendita di pane prodotto in giornate domenicali e/o festive; ■ alla possibilità di individuare, oltre a quelle già stabilite per legge, cinque giornate domenicali e/o festive nelle quali le attività in parola possono derogare dall'obbligo della chiusura; ■ alla possibilità di derogare dall'obbligo della chiusura settimanale in particolari giornate riconosciute come importanti festività religiose o civili; ■ alla possibilità di autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e delle particolari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno;

Assodato che il comma 6°, dell'articolo 5/bis della Legge Regionale n° 22 del 03.04.2000, demanda al comune il compito di individuare, entro il 30 novembre di ogni anno, le cinque giornate domenicali e/o festive in cui, oltre a quelle già stabilite dalla normativa regionale, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, aventi una superficie di vendita superiore a 250 mq., possono rimanere aperti al pubblico;

Valutato inoltre ragionevole, individuare per le attività in sede fissa aventi una superficie di vendita superiore a 250 mq., il numero massimo delle giornate domenicali e/o festive (cinque) derogabili dall'obbligo della chiusura obbligatoria, secondo quanto sancito all'articolo 5/bis, comma 5°, lettera d) della Legge Regionale n° 22 del 03.04.2000 (25 Aprile, Patrono di Sorisole Capoluogo, Patrono della Frazione di Petosino, ultima domenica di novembre e 26 Dicembre), consentendo altresì in due di queste cinque giornate (25 Aprile e 26 Dicembre) l'apertura delle attività in sede fissa aventi una superficie di vendita inferiore a 250 mq. che altrimenti, stando alla formulazione del nuovo comma 11/bis dell'articolo 5/bis della legge in parola, non potrebbero rimanere aperte al pubblico in giornate domenicali e festive ritenute particolarmente favorevoli per il soddisfacimento delle esigenze di shopping dell'utenza;

Atteso che gli esercenti del territorio non hanno fatto pervenire al Comune di Sorisole nessuna proposta in merito e pertanto lo stesso Ente, dopo uno scrupoloso consulto del calendario 2010, e dopo aver accuratamente considerato le predilezioni di questa categoria negli anni passati, ha elaborato la presente ordinanza e l'ha preventivamente trasmessa alle organizzazioni maggiormente

rappresentative (prot. n° 15530 del 04.11.2009) individuate al comma 1° dell'articolo 5/bis della Legge Regionale n° 22 del 03.04.2000, modificata dalle leggi regionali n° 30 del 28.11.2007 e n° 9 del 29.06.2009;

Preso atto che le organizzazioni di cui al punto precedente, ad eccezione della U.I.L.Tu.C.S. di Bergamo (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi) che con comunicazione via fax, nostro prot. n° 16088 del 17.11.2009, esprimeva il proprio parere favorevole, non hanno espresso alcun parere in merito all'adozione del dispositivo della presente ordinanza;

Visto il Decreto Legislativo n° 114 del 31.03.1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4°, della Legge n° 59 del 15.03.1997";

Vista la Legge Regionale n° 22 del 03.04.2000 "Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali";

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali);

ORDINA

A FAR DATA DAL 01.01.2010, DI DETERMINARE L'ORARIO E LE GIORNATE DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

Articolo 1 CHIUSURA INFRASETTIMANALE

1. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.
2. Qualora l'esercente decidesse di avvalersi di tale facoltà, ne deve dare notizia al pubblico mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione e deve essere rispettata.
3. Nella mezza giornata di chiusura infrasettimanale, eventualmente adottata, l'esercente può restare aperto quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva, compresa tra le seguenti festività: • 1 gennaio; • 4 aprile, • 5 aprile; • 25 aprile; • 1 maggio; • 15 agosto, • 25 dicembre; • 26 dicembre.

Articolo 2 ORARIO GIORNALIERO

1. Fermo restando il limite massimo di tredici ore giornaliere, le attività di vendita al dettaglio, possono rimanere aperte al pubblico dalle ore 05.00 alle ore 24.00.
2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
3. I consumatori che al momento dell'orario di chiusura si trovano ancora all'interno dell'esercizio, possono essere serviti regolarmente purché le porte dell'esercizio stesso rimangano chiuse.

Articolo 3 CENTRI COMMERCIALI

1. I negozi e gli altri esercizi operanti all'interno di un CENTRO COMMERCIALE adottano un unico orario di vendita e la stessa giornata di chiusura infrasettimanale.

Articolo 4 VENDITA DI PANE

1. In funzione dell'importanza che riveste il pane per l'alimentazione umana, e con la prerogativa di soddisfare sempre e comunque l'esigenza del consumatore, in deroga alla disposizione del comma 4° dell'articolo 5/bis della Legge Regionale n° 22 del 03.04.2000, è consentita, sempre

nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente Ordinanza, la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate festive o domenicali.

2. Non si considera panificazione l'operazione di cosiddetta doratura, che consiste nel completamento della cottura di pane surgelato, o proveniente da pasta precotta e surgelata.

Articolo 5 APERTURE DOMENICALI E/O FESTIVE

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita fino a 250 mq., possono rimanere aperti al pubblico in tutte le giornate domenicali e/o festive, con la sola esclusione delle giornate domenicali e/o festive di cui all'articolo 6, comma 2° della presente Ordinanza.
2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 250 mq., possono rimanere aperti al pubblico nelle seguenti giornate domenicali e/o festive: • Domenica 03.01.2010; • Domenica 07.02.2010; • Domenica 07.03.2010; • Domenica 25.04.2010; • Domenica 02.05.2010; • Domenica 06.06.2010; • Domenica 27.06.2010; • Domenica 04.07.2010; • Domenica 01.08.2010; • Domenica 05.09.2010; • Domenica 03.10.2010; • Domenica 10.10.2010; • Domenica 07.11.2010; • Domenica 28.11.2010; • Domenica 05.12.2010; • Mercoledì 08.12.2010; • Domenica 12.12.2010; • Domenica 19.12.2010; • Sabato 25.12.2010 – SOLO MATTINO; • Domenica 26.12.2010.
3. In caso di due festività consecutive, gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE possono rimanere aperti fino alle ore 13.00 della prima giornata festiva.
4. In caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE possono rimanere aperti fino alle ore 13.00 anche nella seconda giornata festiva.

Articolo 6 CHIUSURE OBBLIGATORIE DOMENICALI E/O FESTIVE

1. Nelle giornate domenicali e/o festive, salvo quanto indicato dall'articolo 5 della presente Ordinanza, è obbligatoria la chiusura totale degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa.
2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, fatto salvo quanto indicato dall'articolo 5, commi 3° e 4° delle presente Ordinanza, devono obbligatoriamente osservare la chiusura nelle seguenti giornate domenicali e/o festive: • Venerdì 01.01.2010; • Domenica 04.04.2010; • Sabato 01.05.2010; • Domenica 15.08.2010; • Sabato 25.12.2009 – POMERIGGIO.

Articolo 7 ATTIVITÀ MISTE

1. Quando l'esercizio commerciale svolge congiuntamente la vendita dei prodotti dei due settori, alimentare e non alimentare, devono essere osservate le disposizioni relative al settore prevalente. Si considera settore prevalente quello che occupa la maggiore superficie dell'esercizio.
2. Nel caso in cui nell'esercizio siano svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio (somministrazione di alimenti e bevande, farmacie, attività artigianali, ecc.) devono essere osservati gli orari previsti per l'attività prevalente. Si considera settore prevalente quello che occupa la maggiore superficie dell'esercizio.

Articolo 8 ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA NORMATIVA

1. Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2, le seguenti attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio: • Rivendite di generi di monopolio; • Rivendite di giornali, riviste e periodici; • Gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie; • Esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte,

oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, oggetti religiosi ed artigianato locale; • Esercizi di vendita interne alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

Articolo 9 SANZIONI

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa nelle giornate domenicali e/o festive, di cui all'articolo 5, comma 1° e 2°, 6 comma 1° e 2° della presente Ordinanza, ai sensi dell'articolo 5/ter della Legge Regionale n° 22 del 03.04.2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 500,00 ad €uro 2.000,00 per la tipologia di esercizi di vicinato, da €uro 2.000,00 ad €uro 5.000,00 per la tipologia delle medie strutture di vendita e da €uro 5.000,00 ad €uro 30.000,00 per la tipologia delle grandi strutture di vendita.
2. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al comma precedente nell'arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è applicabile anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.
3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di chiusura infrasettimanale di cui all'articolo 1, di orario giornaliero di cui all'articolo 2 e di centri commerciali di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n° 114 del 31.03.1998, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 516,46 ad €uro 3.098,74.
4. La violazione alle altre disposizioni della presente Ordinanza, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, è punita con la sanzione amministrativa da €uro 75,00 ad €uro 500,00.
5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 – 17 – 18 – 22 e 22/bis della Legge n° 689 del 24.11.1981; l'Amministrazione Comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della predetta, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Articolo 10 RICORSO

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4° della Legge n° 241 del 07.08.1990, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia (Legge n° 1034 del 06 dicembre 1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni sempre dalla data della sua notificazione (D.P.R. n° 1199 del 24 novembre 1971).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr Lucio MAROTTA